

Manovra bocciata su sanità e fisco Confindustria: non dà risposte

scritto da Annamaria Laurenzano | Novembre 5, 2024
[selezione articoli 5 nov 2024 19](#)

Eni vende le attività in Alaska altraguardo il pianodidismissioni

scritto da Annamaria Laurenzano | Novembre 5, 2024
[selezione articoli 5 nov 2024 20](#)

Cgil e Uil bocciano la manovra, la Cisl apre

scritto da Annamaria Laurenzano | Novembre 5, 2024
[selezione articoli 5 nov 2024 23](#)

«Serve coraggio: tagliare l'ires e sostenere gli investimenti»

scritto da Annamaria Laurenzano | Novembre 5, 2024
[selezione articoli 5 nov 2024 26](#)

«Scelte diverse nella Ue per salvare l'industria»

scritto da Annamaria Laurenzano | Novembre 5, 2024
[selezione articoli 5 nov 2024 28](#)

Auto, mercato italiano in calo del 9% a ottobre

scritto da Annamaria Laurenzano | Novembre 5, 2024
[selezione articoli 5 nov 2024 31](#)

Il 44% delle aziende dell'arredo ha avviato politiche di ecodesign

scritto da Annamaria Laurenzano | Novembre 5, 2024
[selezione articoli 5 nov 2024 34](#)

Materie prime critiche, strategica la bonifica delle discariche

scritto da Annamaria Laurenzano | Novembre 5, 2024
[selezione articoli 5 nov 2024 34](#)

EVENTO | Sport & Impresa: partnership vincente? – 8 Novembre ore 16

scritto da Oreste Pastore | Novembre 5, 2024
Il prossimo 8 novembre, alle 16, presso la Sala Giunta di Confindustria Salerno, si terrà il 7° Meeting Nazionale dell'AICAS – Associazione Italiana Commercialisti Azienda Sport, organizzato in collaborazione con la nostra

Associazione, alla quale AICAS aderisce come Socio aggregato.

Il tema è **Sport & Impresa: partnership vincente?** e sarà sviluppato da tecnici e imprenditori impegnati nella gestione di società ed eventi sportivi.

Info e adesioni:

Antonio Sanges a.sanges@commercialistisalerno.it

Oreste Pastore o.pastore@confindustria.sa.it

[AICAS_08112024_Programma](#)

LAVORO | Periodicità dell'aggiornamento del preposto – Interpello 6/2024

scritto da Giuseppe Baselice | Novembre 5, 2024

Con la risposta [n. 6 del 24 ottobre 2024](#), la Commissione per gli interpelli (art. 12 Dlgs 81/2008) fa propria la posizione dell'Ispettorato nazionale del lavoro e mette fine all'interrogativo se, anche prima dell'entrata in vigore del nuovo accordo Stato-Regioni sulla formazione (peraltro ormai imminente), l'aggiornamento del preposto debba assumere immediatamente la cadenza biennale (introdotta dal DL n.146/2021) ovvero essa, in attesa del nuovo accordo, resti quinquennale (cadenza prevista nel vigente accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011).

Ricordando che il dl 146/2021 ha introdotto la cadenza biennale dell'aggiornamento per il preposto, la Commissione recepisce la piana interpretazione dell'Ispettorato secondo la quale presupposto per l'applicazione della nuova disposizione normativa è l'entrata in vigore del nuovo accordo Stato-Regioni, destinato a regolare la materia.

Nonostante la posizione dell'Ispettorato, intervenuta immediatamente dopo la pubblicazione della norma (v. [circolare n. 1/2022](#)), alcune voci avevano agitato il dubbio, rispetto al quale il nostro Sistema centrale aveva da tempo assunto una posizione in linea con quella dell'Ispettorato del lavoro (v., da ultimo [nostra informativa del 12/03/2024](#)).

Chiusa definitivamente la questione, si apre ora quella relativa al nuovo accordo ed al periodo transitorio in esso delineato.

Secondo la bozza dell'Accordo, a regime "l'aggiornamento (del preposto) deve essere effettuato con cadenza biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro".

La bozza prevede anche un opportuno regime transitorio: "in fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsto dagli accordi Stato-Regioni abrogati".

Con specifico riferimento ai preposti, si prevede che *“l’obbligo di aggiornamento, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo”*.

Salvo diverse indicazioni, dovrebbe quindi ritenersi che, per i corsi erogati da meno di due anni, il termine biennale dell’aggiornamento decorra dall’entrata in vigore dell’accordo.